

SINTESI DELL'ALLEGATO XIII - D. Lgs. N. 81/2008 **Prescrizioni di salute e sicurezza per la logistica di cantiere**

Di cosa parla?

L'allegato del decreto, per quanto attiene i nostri prodotti, disciplina l'utilizzo dei servizi igienici e dei monoblocchi nei cantieri edili per garantire la salute degli operai.

Servizi igienico assistenziali

I cantieri devono essere dotati di **spogliatoi illuminati**, climatizzati, muniti di sedili e armadi che consentano di chiudere a chiave i propri indumenti e i propri oggetti.

L'ambiente deve essere ergonomico e funzionale alle esigenze delle persone e alla loro salute.

All'interno degli spogliatoi deve essere presente una **doccia** ogni dieci lavoratori, un **lavabo** ogni 5 lavoratori, 1 **gabinetto** ogni dieci lavoratori. Se vengono utilizzati **bagni chimici** devono essere strutture in grado di preservare l'igiene e minimizzare il rischio sanitario.

Dormitori e ambienti di ristoro (mense)

Anche nei **locali di riposo e refezione** si devono osservare condizioni igieniche ottimali e consone alla tutela della persona.

Le mense devono essere fornite di sedili e tavoli; avere un'adeguata temperatura in base al periodo: calda d'inverno e fresca d'estate. Il pavimento e le pareti devono essere facilmente lavabili.

Se i pasti, invece, vengono consumati nel cantiere, gli operai devono avere a disposizione elettrodomestici per scaldare e conservare il cibo ed eventualmente attrezzature per cucinare.

Onnipresente l'**acqua**, per bere e per lavarsi.

Per quanto riguarda i dormitori: *"i locali forniti dal datore di lavoro ai lavoratori per uso di dormitorio stabile devono essere riscaldati nella stagione fredda, essere forniti di luce artificiale in quantità sufficiente, essere dotati di servizi igienici, di acqua per bere e per lavarsi, nonché di arredamento necessario"*.

Per quanto concerne l'utilizzo di **monoblocchi prefabbricati** per gli usi di cui sopra, questi devono avere un'**altezza interna minima di 2,4 metri**. Devono essere areati, illuminati e riscaldati.

I **caravan e le roulotte** possono essere utilizzati per un massimo di 5 giorni prima dell'installazione delle strutture definitive.

L'utilizzo dei servizi igienici e dei monoblocchi deve essere indicato nel **PSC. (Piano di sicurezza e coordinamento)**.

Che cosa rischia l'azienda?

Le eventuali inadempienze sono punite severamente, con sanzioni sia a carico del datore di lavoro, sia a carico del dirigente. L'articolo 159 prevede l'arresto da 3 a 6 mesi, o l'ammenda da 3.000 a 12.000 euro, nel caso di violazione dell'articolo 96, Comma 1, Lettera a. Vale a dire, nel caso che non siano rispettate le misure stabilite nell'Allegato XIII.

Cara Box S.r.l. è a tua disposizione per assisterti in fase di acquisto e nella fase post vendita e per fornirti tutte le informazioni necessarie per agire nel pieno rispetto delle normative vigenti.

Torna al sito: <http://www.carabox.it>